



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA

Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del

dott. Gabriele CONTI

ha pronunciato la seguente

- S E N T E N Z A -

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3287/2024** promossa da:

Parte_1 (c.f. iraniano *P.IVA_1*), rappresentata e difesa dall'avv. BERNARD MIRKO e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Roma, via Guido Reni nr. 33

ATTRICE

contro

Controparte_1 (c.f. *P.IVA_2*), rappresentata e difesa dagli avv.ti GARZIERA ALESSANDRO, CEVESE ANDREA e MAZZON DEBORA e con domicilio eletto presso lo studio dei predetti difensori in Vicenza, viale Riviera Berica nr. 105

CONVENUTA

avente ad oggetto: Vendita di cose mobili

CONCLUSIONI:

PER LA PARTE ATTRICE:

Voglia l'III.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in virtù di quanto esposto in fatto e in diritto,

In via pregiudiziale e in rito, rigettare ogni avversa eccezione di difetto di Giurisdizione del Giudice Italiano e di devoluzione ad arbitrato straniero poiché infondate in fatto e in diritto.

In via pregiudiziale subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa eccezione di difetto di giurisdizione, accertare e dichiarare che la domanda di condanna della convenuta formulata dall'attrice relativa alla restituzione dell'importo di Euro 40.000,00 è sconnessa dall'applicazione della clausola derogatoria alla giurisdizione, e per l'effetto, proseguire il presente giudizio limitatamente a tale capo di domanda.

Ammettere le istanze istruttorie formulate da questa difesa nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.

Nel merito,

1) Dichiarare ovvero pronunciare l'intervenuta risoluzione del contratto di compravendita stipulato tra le parti avente ad oggetto LIAC S 0104 e suoi accessori, per grave inadempimento della *Controparte_1*

[...] alle obbligazioni assunte;

2) In alternativa, dichiarare ovvero pronunciare l'intervenuta risoluzione dei contratti stipulati tra le parti in data 28/04/2014, 06/02/2015, 06/03/2017, 06/06/2018, 06/09/2021 relativamente alla vendita del LIAC S 0104 per grave

inadempimento della *Controparte_1* alle obbligazioni assunte;

3) Conseguentemente, condannare la *Controparte_1* in persona del legale rapp.te p.t., alla restituzione, in favore della [...] *Controparte_2* del prezzo dei beni compravenduti, per l'importo di Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00), oltre interessi legali dalla decorrenza del termine di diffida del 29/12/2023 al saldo effettivo;

4) Conseguentemente condannare la *Controparte_1* in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento, in favore della [...] *CP_2* dell'importo di Euro 726.296,00 (Euro settecentoventiseimiladuecentonovantasei/00) per le causali di cui in narrativa del presente atto, ovvero per la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal fatto al saldo effettivo;

5) Condannare comunque la *Controparte_1* in persona del legale rapp.te p.t., alla restituzione, in favore della [...] *CP_2* dell'importo di Euro 40.000,00 oltre interessi legali;

6) Condannare *Controparte_1* in persona del legale rapp.te p.t. all'adempimento dei contratti di acquisto e manutenzione dei LIAC 12 MEV consegnati rispettivamente a *Controparte_3* [...] *Controparte_4* *Controparte_5* e quindi a fornire l'assistenza necessaria alla loro installazione e funzionalità;

7) Condannare *Controparte_1* in persona del legale rapp.te p.t. all'adempimento contratti di acquisto e manutenzione del LIAC 12

all'Ospedale Reza in Mashad e quindi a fornire l'assistenza necessaria alla loro installazione e funzionalità;

8) Rigettare ogni avversa domanda e/o eccezione poiché infondate in fatto e in diritto;

9) Rigettare ogni avversa domanda riconvenzionale poiché infondate in fatto e in diritto;

Con vittoria di spese ed onorari, oltre alla rifusione delle Spese Generali, oltre iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, che se ne dichiara sin da ora antistatario.

PER LA PARTE CONVENUTA:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*

In via pregiudiziale, in rito

Accertata l'esistenza e la validità della clausola arbitrale contenuta nel Contratto 2011 e della clausola di proroga della giurisdizione contenuta nel Contratto 2014, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano a pronunciarsi su tutte le domande attoree e per l'effetto respingere tali domande.

In via principale, nel merito

Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda di declaratoria di difetto di giurisdizione:

(i) respingere tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa;

(ii) condannare PSP (a) all'immediato ritiro del dispositivo Liac S 104 attualmente in deposito presso lo stabilimento ^{Co} e, in difetto, (b) al pagamento in favore di ^{Co} di una somma pari a euro 40 (quaranta) per ogni giorno di ritardo o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;

(iii) condannare ^{Con} a disporre in favore di ^{Co} a titolo di rimborso dei costi sostenuti per la conservazione del dispositivo Liac S 104 presso il proprio magazzino il pagamento della somma forfetaria di euro 40,00 (quaranta//00) giornalieri a decorrere dal 31 maggio 2024 sino al deposito del presente atto e quindi complessivamente di Euro 7.480,00 oltre a interessi;

(iv) condannare PSP a tenere indenne e manlevare ^{Co} da ogni e qualsivoglia obbligo di pagamento dovuto all'autorità doganale per effetto della mancata riesportazione del Liac S 104.

In via subordinata

(i) Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale accerti l'inadempimento di ^{Co} alle obbligazioni assunte relativamente al dispositivo Liac S 104 e disponga la risoluzione del relativo contratto di compravendita e la condanna alla restituzione del prezzo pagato, respingere la domanda di risarcimento del danno avanzata da ^{Con} in quanto priva di ogni supporto istruttorio e comunque del tutto infondata per le ragioni indicate in narrativa;

(ii) Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di restituzione dell'importo di Euro 40.000 oltre interessi legali, accertare che ^{Co} ha subito un danno pari a Euro 71.949,00 (settantunomila novecento quarantanove//00) oltre alle spese eventualmente richieste dall'autorità doganale o al diverso

importo che sarà accertato in corso di causa a titolo di spese per l'acquisto e il ricondizionamento del macchinario Liac sostitutivo;

(iii) disporre giudizialmente la compensazione tra le somme che dovessero essere riconosciute a parte attrice e i controcrediti eventualmente riconosciuti alla Convenuta fino a concorrenza.

In ogni caso

Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre a spese forfetarie IVA e CPA.

In via istruttoria

Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda di declaratoria di difetto di giurisdizione e di rimessione in istruttoria della causa si chiede l'accoglimento delle istanze a prova diretta formulate da questa difesa nella Seconda Memoria SIT e segnatamente dei capitoli di prova testimoniale che si riportano integralmente di seguito, tutti da intendersi anticipati dall'espressione "vero che":

1) il 17 febbraio 2021 si tenne a distanza tramite la piattaforma *Skype* un incontro a cui parteciparono per SIT il dott. *Persona_1* e il dott.

Persona_2 e per PSP il sig. *Persona_3*

2) nel corso dell'incontro del 17 febbraio 2021 SIT manifestò la disponibilità a consegnare un dispositivo Liac provvisorio in sostituzione del Liac S 104 una volta ricevuto da PSP il pagamento della somma di Euro 300.000;

3) nel corso dell'incontro del 17 febbraio 2021 *Co* manifestò la disponibilità a esaminare il Liac S 104 presso i propri stabilimenti al solo fine di valutarne la riparabilità e stimare il relativo costo;

- 4) il 6 settembre 2021 si tenne presso lo stabilimento ^{Co} di Aprilia un incontro in presenza a cui parteciparono per ^{Co} il dott. ^{Persona_1} e il dott. ^{Persona_4} e per ^{Con} il sig. ^{Persona_3}
- 5) nel corso della riunione tenutasi il 6 settembre 2021 le Parti concordarono che ^{Co} avrebbe consegnato a ^{Con} un macchinario usato e ricondizionato con garanzia, in provvisoria sostituzione del Liac S 104;
- 6) il dispositivo che avrebbe provvisoriamente sostituito il Liac S 104 è stato ricondizionato sulla base delle specifiche esigenze di PSP per il mercato iraniano e non può pertanto essere rivenduto sul mercato;
- 7) lei, in qualità di responsabile di produzione di ^{Co}, si occupa abitualmente anche del ricondizionamento di dispositivi Liac usati;
- 8) in caso di ricondizionamenti di Liac usati, è prassi di ^{Co} affidare la riverniciatura del macchinario alla carrozzeria F.lli Russo Francesco e Stefano Snc di Aprilia;
- 9) il giorno 4 novembre 2021 lei ricevette dalla carrozzeria F.lli Russo Francesco e Stefano Snc di Aprilia, che aveva contattato qualche giorno prima, il preventivo di cui al Doc. 34 che le viene mostrato che ha a oggetto la riverniciatura del macchinario Liac usato destinato a sostituire provvisoriamente il Liac S 104;
- 10) il Doc. 25 che le viene mostrato contiene la fattura che è stata emessa dalla carrozzeria F.lli Russo Francesco e Stefano Snc di Aprilia per la riverniciatura del macchinario Liac usato destinato a sostituire provvisoriamente il Liac S 104;
- 11) il 18 dicembre 2020 si recò a Isfahan per procedere all'installazione del dispositivo Liac S 104 presso l'Ospedale Ordibehesht;

12) quando giunse all'Ospedale Ordibehesht trovò il dispositivo Liac S 104 già presso i locali dell'ospedale;

13) il Doc. 33bis che viene mostrato è una copia del certificato di Factory Acceptance Test eseguito da ^{Co} [redacted] sul macchinario Liac S 104 poco prima della consegna al cliente finale ^{Con} [redacted] presso lo stabilimento di Aprilia;

14) i parametri risultanti dal Factory Acceptance Test di cui al Doc. 33bis che viene mostrato furono verificati dal dott. *Persona_5* e approvati dal dott.

Persona_4

15) nel corso dei test condotti sul Liac S 104 riscontrò che lo stesso era perfettamente integro e dunque idoneo ad essere consegnato al cliente finale.

Si chiede che vengano sentiti:

- (a) il dott. *Persona_2* sul capitolo 1;
- (b) il dott. *Persona_1* sui capitoli da 1 a 6;
- (c) il dott. *Persona_4* sui capitoli da 1 a 6, 13 e 14;
- (d) l'Ing. *Controparte_7* sui capitoli 7, 8, 9 e 10;
- (e) il sig. **Francesco Russo** sul capitolo 8;
- (f) l'Ing. *Persona_6* sui capitoli 11 e 12;
- (g) il dott. *Persona_5* sui capitoli 13, 14 e 15.

Sempre in ipotesi di rigetto della domanda di declaratoria di difetto di giurisdizione, si chiede altresì di essere ammessi a prova contraria sui capitoli a prova diretta dedotti dall'Attrice che verranno eventualmente ammessi, con i medesimi testi sopra indicati.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

I. Con atto di citazione, ritualmente notificato, *Parte_1*

[...] (d'ora in avanti anche *CP_*), società di diritto iraniano operante nella fornitura di apparecchiature diagnostiche, conveniva in giudizio *Controparte_1* società italiana produttrice di macchinari di radioterapia intraoperatoria, innanzi a questo Tribunale.

L'attrice esponeva che tra le parti intercorrevano rapporti commerciali sin dal 2010, formalizzati con contratti di distribuzione in esclusiva per il territorio iraniano aventi ad oggetto macchinari medicali denominati LIAC. In tale contesto, tra il 2012 e il 2014 venivano vendute e installate in Iran più unità LIAC 12 MEV presso diversi ospedali.

In data 28 aprile 2014 veniva stipulato un ulteriore contratto di distribuzione in esclusiva, successivamente risolto unilateralmente dalla convenuta nel gennaio 2015. Nonostante ciò, i rapporti commerciali proseguivano, con ulteriori forniture di macchinari LIAC e riconoscimenti formali del ruolo di *CP_2* quale rivenditore in Iran.

Nel dicembre 2017 la convenuta emetteva fattura pro forma per la vendita di un macchinario LIAC S 104, destinato all'Ospedale Ordibehesht di Isfahan, al prezzo di euro 500.000,00. Il macchinario veniva spedito nel 2018 e consegnato in Iran, rimanendo imballato in attesa dell'installazione da parte dei tecnici della convenuta.

L'installazione veniva programmata per il 18 dicembre 2020. In tale occasione, i tecnici incaricati dalla convenuta, all'apertura dell'imballaggio, riscontravano un grave danneggiamento interno del macchinario, a fronte di

imballaggi esterni risultati integri. Di tali circostanze veniva redatto apposito report tecnico.

Successivamente, l'Ospedale Ordibehesht comunicava che il macchinario non risultava funzionante e che il danno non appariva riconducibile a eventi occorsi durante il trasporto. La convenuta dichiarava la propria disponibilità alla riparazione, chiedendo tuttavia che i relativi costi fossero sostenuti dall'attrice.

Nel prosieguo, la convenuta reiterava la richiesta di addebito dei costi di riparazione, quantificati in euro 100.000,00, condizionando l'intervento tecnico al relativo pagamento. L'attrice contestava tali richieste.

Al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dell'ospedale iraniano, CP- stipulava nel settembre 2021 un ulteriore contratto per l'acquisto di un nuovo macchinario LIAC, versando acconti per complessivi euro 40.000,00. Con successiva comunicazione del maggio 2022, la convenuta dichiarava di trattenere tale importo a titolo di penale.

Nel 2023, su richiesta della convenuta, il macchinario LIAC S 104 veniva rispedito in Italia per la riparazione, previa prestazione da parte dell'attrice di una cauzione doganale in Iran e sostenimento dei costi di spedizione. Dopo la ricezione del bene, la convenuta effettuava un'ispezione senza contraddittorio, dichiarando il macchinario non riparabile. In data 26 luglio 2023 la convenuta recedeva da ogni rapporto commerciale con l'attrice.

L'attrice riferiva inoltre di essere stata condannata, in sede arbitrale in Iran, al risarcimento in favore dell'ospedale committente per la mancata fornitura di un macchinario funzionante.

Con l'atto introduttivo, ^{CP-} deduceva l'inadempimento della convenuta in relazione alla fornitura del LIAC S 104, nonché l'inadempimento degli obblighi di garanzia e manutenzione relativi ad altri macchinari LIAC già installati in diversi ospedali iraniani, oltre alla mancata installazione di un LIAC 12 MEV presso l'Ospedale Imam Reza di Mashad chiedendo:

- la risoluzione del contratto di compravendita avente ad oggetto il macchinario LIAC S 104;
- la restituzione del prezzo di euro 500.000,00;
- il risarcimento dei danni patrimoniali dedotti, per l'importo complessivo indicato in euro 726.296,00;
- la restituzione dell'importo di euro 40.000,00 versato a titolo di acconto;
- la condanna della convenuta all'adempimento degli obblighi di manutenzione e assistenza relativi ai macchinari LIAC 12 MEV installati presso gli ospedali iraniani indicati;
- la condanna all'installazione del LIAC ^{CP_8} consegnato all' ^{CP_9} [...] Mashad.

II. Si costituiva in giudizio ^{Controparte_1} (di seguito ^{Co} ”), eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice italiano, nonché contestando integralmente la ricostruzione dei fatti e le domande attoree, proponendo altresì domanda riconvenzionale.

In sintesi, la convenuta esponeva, in fatto, quanto segue:

Sui rapporti contrattuali tra le parti

- che i rapporti commerciali con l'attrice ebbero origine nel 2011 con la stipula di un contratto di distribuzione in esclusiva (Contratto 2011), avente ad

oggetto la vendita di macchinari medicali denominati LIAC, disciplinato da legge svizzera e contenente clausola compromissoria per arbitrato con sede a Lugano;

- in esecuzione di tale contratto, l'attrice acquistava due macchinari (LIAC n. 0034 e n. 0035), destinati rispettivamente agli ospedali di Teheran e *Per_7*, che venivano installati e collaudati nel 2013 e nel 2014;

- successivamente, in data 28 aprile 2014, le parti stipulavano un nuovo contratto di distribuzione (Contratto 2014), che risolveva consensualmente il precedente e disciplinava i rapporti successivi, prevedendo una garanzia di 24 mesi dalla consegna, resa franco fabbrica (Ex Works) e foro esclusivo di Lugano. Tale contratto veniva poi emendato con un Addendum del 2015, relativo alla vendita del LIAC n. 0042, che subordinava l'obbligo di installazione a una richiesta scritta del distributore, mai pervenuta secondo la convenuta;

- nel 2017, le parti stipulavano un ulteriore accordo (Accordo 2017) per la vendita di ulteriori macchinari, tra cui il LIAC n. 0053 e il LIAC S n. 0104, con garanzia biennale decorrente dalla consegna e applicazione delle condizioni del Contratto 2014.

Sulla consegna e installazione dei macchinari

- il LIAC n. 0053 veniva consegnato e installato presso l' *CP_10*

[...] nel dicembre 2020;

- il LIAC n. 0042 veniva consegnato nel 2015 ma mai installato per mancanza di richiesta formale da parte dell'attrice;

- il LIAC S n. 0104 veniva consegnato il 13 aprile 2018 franco fabbrica presso lo stabilimento ^{Co} di Aprilia, senza che venissero sollevate contestazioni per oltre due anni.

Sulla vicenda del LIAC S 104

- solo nel 2020 l'attrice riprendeva i contatti per l'installazione del LIAC S 104. Nel corso delle comunicazioni intercorse nel settembre 2020, l'attrice dichiarava che il macchinario era stato aperto e collegato alla rete elettrica, e che era stato più volte spostato;

- in occasione del tentativo di installazione nel dicembre 2020, il tecnico ^{Co} riscontrava un grave danneggiamento del macchinario;

- di avere escluso sin da subito la propria responsabilità, evidenziando che la consegna era avvenuta Ex Works e che i danni erano successivi al trasferimento del rischio;

- di essersi dichiarata disponibile a procedere a una riparazione a pagamento, previa verifica tecnica, e che le parti avrebbero successivamente concordato la fornitura di un macchinario sostitutivo usato, per il quale l'attrice versava acconti pari a euro 40.000, senza tuttavia completare il pagamento pattuito;

- nel 2023 il LIAC S 104 veniva temporaneamente esportato in Italia per verifica e, a seguito dell'ispezione tecnica, aveva comunicato la non riparabilità del macchinario, invitando l'attrice al ritiro;

- in data 26 luglio 2023, ^{Co} aveva risolto i rapporti commerciali con l'attrice.

Ciò premesso in fatto la convenuta deduceva in diritto:

- il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in forza della clausola arbitrale del Contratto 2011 e della clausola di proroga di giurisdizione a favore del foro di Lugano contenuta nel Contratto 2014;
- l'insussistenza di obblighi di garanzia sui macchinari LIAC n. 0034, 0035 e 0053 per decorso dei termini contrattuali;
- l'assenza di un obbligo di installazione del LIAC n. 0042 in mancanza di richiesta scritta;
- l'inapplicabilità della garanzia per vizi al LIAC S 104, in quanto i danneggiamenti sarebbero successivi alla consegna;
- la tardività della denuncia e la prescrizione dell'azione di garanzia;
- la carenza di prova delle domande risarcitorie avanzate dall'attrice.

In via riconvenzionale chiedeva:

- la condanna dell'attrice al ritiro del LIAC S 104 attualmente depositato presso i propri magazzini;
- il pagamento dei costi di giacenza quantificati in euro 40 al giorno;
- la manleva da eventuali oneri doganali connessi alla mancata riesportazione del macchinario;
- in via subordinata, la compensazione tra eventuali somme riconosciute all'attrice e i controcrediti vantati dalla convenuta.

III. La causa, a seguito di rinvio per trattative, era fissata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. senza attività istruttoria e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 27.01.26.

IV. L'eccezione di difetto di giurisdizione dell'adita A.G. italiana formulata dalla convenuta merita accoglimento.

IV.1. I macchinari LIAC oggetto del presente procedimento sono in tutto cinque, dotati dei seguenti numeri seriali 0034 (“Liac 34”); 0035 (“Liac 35”), 0042 (“Liac 42”), 0053 (“Liac 53”) e 104 (“Liac 104”).

I prima due LIAC (0034 e 0035) sono disciplinati dal contratto di distribuzione del 31.05.2011 (doc. 2 convenuta), come riconosciuto anche dall’attrice al paragrafo 6 della citazione, mentre i successivi macchinari sono disciplinati dal contratto del 28 aprile 2014 (docc. 4 e 7 convenuta) e dai successivi addendum (che nulla hanno modificato quanto alle disposizioni riguardanti la giurisdizione a decidere le controversie nascenti dal contratto).

IV.2. Il contratto del 2011 sopra richiamato, in vigenza del quale erano stati acquistati i Liac 34 e 35 prevedeva, agli artt. 16 e 17, le seguenti clausole:

16. APPLICABLE LAW

This Agreement and the related sale agreements are and shall be governed by, and construed in accordance with, the Swiss Law.

17. ARBITRATION CLAUSE

All disputes arising out of or relating to this Agreement, its validity, performance, interpretation, expiration or termination, shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce, in Lugano, by one or more arbitrator appointed in accordance with the said Rules.

mentre il contratto del 2014, all’art. 15, prevedeva la seguente clausola:

15) APPLICABLE LAW – JURISDICTION – SOLE COMPETENT COURT

The Court of Lugano (Switzerland) will have exclusive jurisdiction to decide any dispute arising between the Parties relating to this **AGREEMENT**.

IV.2.1. Parte attrice, anche nelle proprie note conclusive, non prende posizione riguardo la dedotta carenza di giurisdizione rispetto alla domanda relativa ai Liac 34 e 35 (domanda n. 6 delle conclusioni con riferimento al Liac installato presso *Controparte_3* di Teheran e *Controparte_4* [...] di *Per_7*) e pertanto rispetto ad essa, stante il chiaro disposto contrattuale che non si presta a diverse interpretazioni, va dichiarato il difetto di giurisdizione di questo giudice, stante la presenza della clausola n. 17 del Contratto 2011, per essere munito di giurisdizione l'arbitro (o gli arbitri), con sede a Lugano, nominati secondo il Regolamento di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale.

IV.2.2. Rispetto agli altri *Parte_3* sostiene che la Enclosure L allegata al contratto 2014 prevedeva la giurisdizione esclusiva del giudice italiano e la competenza del Tribunale di Vicenza. La tesi attorea non convince. L'allegato L è uno dei 12 allegati al contratto (rubricati con le lettera da A a M) ed è un contratto "tipo" per i servizi di assistenza e manutenzione di secondo livello dei macchinari e non è mai stato sottoscritto dalle parti. E' evidente che si tratti di un contratto "tipo" in quanto i campi relativi al macchinario e al nominativo del cliente sono lasciati in bianco, così come la durata del medesimo e le tariffe applicabili.

Questo giudice risulta pertanto sfornito di giurisdizione in ordine alle domande di cui al numero 6 delle conclusioni attoree in riferimento al macchinario installato presso il *Controparte_5* (Liac 53) e alla domanda di cui al n. 7 in riferimento al Liac installato presso l'ospedale Reza di Mashad (Liac 42). Si precisa che il Liac 42 è stato acquistato da *CP_* in vigenza del

dell'Addendum 2015 al Contratto del 2014 (doc. 6 convenuta), che non modificava la clausola sulla giurisdizione contenuta nel predetto contratto di distribuzione. Il Liac 53 e il Liac 104 sono stati acquistati in vigenza dell'accordo 2017 (doc. 7 convenuta) che espressamente menzionava il Contratto del 2014, revocandone *"the termination"*. Il difetto di giurisdizione dell'adito giudice sussiste, quindi, anche rispetto alle domande attoree rubricate ai nn. 1, 2, 3, 4, 7 delle conclusioni precisate a favore del Tribunale del competente Tribunale di Lugano

IV.3. In via subordinata l'attrice ritiene che l'adito Tribunale sia munito di giurisdizione quanto alla domanda rubricata al n. 5 delle conclusioni precisate e relativa alla condanna di SIT a restituire a ^{CP-} l'importo di € 40.000, oltre interessi legali, che la prima ha trattenuto quale penale in riferimento al contratto di acquisto di un Liac, stipulato in data 06.09.21, tra le parti al fine di permettere la sostituzione del Liac non funzionante presso l'ospedale di Isfashan al prezzo di € 320.000, non facendo riferimento lo stesso a nessun precedente contratto di distribuzione. Parte convenuta sostiene che anche tale vendita, in quanto in sostituzione del Liac 104, sarebbe stata governata dalle condizioni contrattuali di cui al contratto 2014 e successivi accordi. La tesi di parte convenuta è da accogliersi in quanto, come si può notare dal doc. 32 attoreo, si tratta di un memorandum tra le parti in riferimento all'acquisto da parte di ^{CP-} di due Liac, il primo, quello che qui rileva, in sostituzione del Liac destinato all'ospedale di Isfashan (Liac 104) e regola le condizioni particolari relative al prezzo, alla garanzia e alla consegna, senza far riferimento al contratto 2014. Tuttavia, si ritiene, essendo il contratto

di distribuzione 2014 un contratto “quadro” destinato, finché in vigore, a regolare tutte le transazioni commerciali tra le parti relative ai Liac, lo stesso debba applicarsi anche a quella regolata dal doc. 32 (meeting del 06.09.21) e pertanto anche per la domanda n. 5 dell’attrice sussista il difetto di giurisdizione dell’adita Autorità Giudiziaria.

VI. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’attrice e sono regolate nella misura di cui in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per il valore di causa (scaglione € 1.000.000,01-2.000.000 art. 6 D.M.), parametro medio per le fasi studio e introduttiva e minimo per la fase istruttoria/trattazione e decisionale, stante l’assenza di fase istruttoria diversa dal deposito delle memorie ex art. 171ter c.p.c. e la discussione secondo il modulo di cui all’art. 281sexies c.p.c. con solo nota conclusiva.

- P.Q.M. -

Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:

1) dichiara il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana su tutte le domande attoree per essere forniti di giurisdizione, quanto alle domande attoree riferibili ai macchinari Liac 34 e 35, regolati dal Contratto 2011 tra le parti, l’arbitro (o gli arbitri), con sede a Lugano (Svizzera), nominati secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale e quanto alle domande attoree riferibili ai macchinari Liac 42, 53 e 104, regolati dal Contratto 2014 tra le parti, la competente Autorità Giudiziaria di Lugano (Svizzera), nei termini di cui in motivazione;

2) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite del presente giudizio liquidate in € 23.946 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Vicenza il 04/03/2026

Il Giudice
Gabriele Conti